

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3011

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FLEGO, ASQUINI, FRONTINI, MAURIZIO BALOCCHI, MAGISTRONI, PIVETTI, CASTELLANETA, MAZZETTO, MARCO SARTORI, ANGHINONI, BERTOTTI, LEONI ORSENIGO, ORESTE ROSSI, MAGNABOSCO

Modifica della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento

Presentata il 4 agosto 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Che taluni parlamentari considerino il seggio alla stregua di un ben remunerato intervallo nelle loro correnti occupazioni o, peggio, un trono dal quale dispensare e raccogliere favori, non è dato che meravigli, stante il clima da basso impero che stagna sulle Camere. Ma i recenti avvenimenti, o sarebbe meglio dire gli avvenimenti scoperti solo di recente, hanno evidenziato quanto la gente comune sopravvalutasse la valenza morale e le capacità personali necessarie per divenire parlamentari. Si è scoperto un po' di tutto, dai prevedibili corruttori e concussori, ai ricettatori, ai collusi con mafiosi. Evidentemente l'indennità non bastava a questi signori che quindi cercavano di arrotondare le entrate.

Elementari ragioni di giustizia ed equità richiedono che il parlamentare rinviato a giudizio per una serie di specifici reati non possa godere, sino al definitivo accertamento della verità circa il suo comportamento, di quella indennità che gli viene concessa dallo Stato, e quindi dai cittadini, per assicurargli indipendenza materiale e conseguente possibilità di concentrarsi sul suo delicato mandato. Quale modo migliore e più educativo che togliere a costoro ciò a cui evidentemente tengono di più? Per soddisfare le loro primarie esigenze è stata prevista la corresponsione della pensione sociale; non è molto ma parecchia gente riesce a farselo bastare. Per gli assolti vi sarà la restituzione, con interessi, delle indennità maturate, mentre per i condannati, la definitiva confisca.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 91 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 6-*bis*. — 1. Il Presidente della Camera di appartenenza sospende immediatamente l'indennità mensile di cui all'articolo 1 al parlamentare nei cui confronti sia stata presentata richiesta di rinvio a giudizio per i seguenti delitti, non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel titolo II del libro II del codice penale;

b) delitti contro l'amministrazione della giustizia previsti nel titolo III del libro II del codice penale;

c) delitti contro l'ordine pubblico previsti agli articoli da 416 a 421 del codice penale;

d) delitti contro la fede pubblica previsti nel capo III del titolo VII del libro II del codice penale;

e) delitti previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

f) delitti previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale.

2. La sospensione di cui al comma 1 si estende per tutto il periodo del procedimento penale fino al passaggio in giudicato della sentenza. Nel caso di sentenza

di non luogo a procedere e, successivamente, di assoluzione, il Presidente della Camera di appartenenza dispone la restituzione delle indennità maturate con i relativi interessi. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

3. L'autorità giudiziaria, a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato, dispone la confisca delle indennità non corrisposte.

4. La Camera di appartenenza eroga al parlamentare, per tutto il periodo di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo, una somma pari all'assegno di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ».